

citadini laici che hanno esposte le fortune et persone soe per el stado nostro » dacchè « et non è conveniente che i preti di questa città nostra i quali per la profession soa dieno attender al culto di vino etc..... » (Delib. Mist. Regina c. 145).

Del 1491 ai 19 di Maggio il Cons. X. (Misti R.º 25 c. 16) prese una parte nella quale si escludevano Notai e Secretari che avessero parenti preti secolari, da andare « *cum Oratoribus nostris nec plus ad Summum Pontificem sub pena etc....* » Questo decreto tradisce apertamente l'idea nascosta delle parole « *Ex omnibus bene consideratis respectibus* » con le quali lo comincia, e che doveva esser quella di temere che venissero svelati i secreti dello Stato a persone attinenti alla Curia Romana; tanto si temeva la inframmettenza pretesca.

Del 1521 ai 28 di Giugno il Maggior Consiglio tornò sull'argomento e citando la parte del 1474 che dice: « *decreto invero laudabile e conveniente* » stabilisce in questa novella parte: « *che de cetero alcun prete non possa esser eletto cancelliere inferiore, nè repertor coadiutor o altro di quell' officio etc.* » vale a dire che volle escluso l'elemento prete così dalla Cancelleria Superiore e dagli officii di Rialto, come aveva stabilito del 1474, ma anche dalla Cancelleria Inferiore, anche